Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 dicembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 79

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreti ministeriali di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle imprese nazionali ed alle rappresentanze generali in Italia di imprese estere e conversione delle autorizzazioni stesse secondo le disposizioni dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreti ministeriali di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle imprese nazionali ed alle rappresentanze generali in Italia di imprese estere e conversione delle autorizzazioni stesse secondo le disposizioni dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295:

N.B. — La ricognizione delle autorizzazioni non concerne l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la Banca Nazionale delle Comunicazioni, autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa dalle leggi istitutive (rispettivamente, legge 4 aprile 1912, n. 305, e regio decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351), nonché l'Unione Italiana di Riassicurazione, di cui al regio decreto legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreti ministeriali di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle seguenti imprese nazionali ed alle rappresentanze generali in Italia di imprese estere e conversione delle autorizzazioni stesse secondo le disposizioni dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

L'ABEILLE - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 15 dicembre 1956, 24 agosto 1957, 22 marzo 1960, in base ai quali risulta che la Società L'Abeille - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; bestiame; cauzioni; credito, limitatamente alle vendite rateali; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile; trasporti, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Ritenuto che la Società L'Abeille è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società L'Abeille esercita le assicurazioni nel ramo responsabilità civile auto e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1957, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società L'Abeille - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente alla vendita a rate e al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischio di impiego;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6488)

AGRICOLTURA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 27 agosto 1947, 7 gennaio 1961, 8 maggio 1965, 13 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società Agricoltura Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad

esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita; le assicurazioni nei rami cauzioni; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile; trasporti; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Agricoltura Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Agricoltura Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni relativi ai veicoli in epoca anteriore a quella in cui il ramo auto rischi diversi ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Agricoltura Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Agricoltura Assicurazioni esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici; trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1963, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Agricoltura Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;

- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli e furti;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

la riassicurazione nei rami

- corpi di veicoli aerei;
- r.c. aeromobili;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6489)

ALA ASSICURAZIONI S.p.A.
Automobile Club d'Italia

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 26 luglio 1933 e 16 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società Ala Assicurazioni S.p.A. - Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Ala Assicurazioni S.p.A. - Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6490)

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 30 maggio 1925, 19 gennaio 1960 e 13 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita; le assicurazioni nel ramo infortuni; le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le assicurazioni nel ramo

- infortuni;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6491)

ALLSECURES - PRESERVATRICE - Società di Assicurazioni - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 18 novembre 1936, 27 dicembre 1979, 16 giugno 1981, 23 dicembre 1983, in base ai quali risulta che la Società Allsecures - Preservatrice - Società di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni in tutti i rami danni, con esclusione del ramo tutela giudiziaria, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Allsecures - Preservatrice - Società di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6492)

ALPI ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 23 dicembre 1966 e 29 marzo 1971, in base ai quali risulta che la Società Alpi Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi, nonchè le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Rilevato che la Società Alpi Assicurazioni S.p.A., autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1976;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Rilevato che la Società Alpi Assicurazioni S.p.A. esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1976, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Alpi Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6493)

AMBRA ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 14 novembre 1983, in base al quale risulta che la Società Ambra Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I, lettera A, alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Ambra Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno, 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6494)

ARAG - ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI E GENERALI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 26 aprile 1965, in base al quale risulta che la Società Arag - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede legale in Verona, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Arag - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede legale in Verona, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6495)

ASCOROMA - Mutua Assicuratrice Comunale Romana

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 marzo 1973 e 27 dicembre 1983, in base ai quali risulta che la Società Ascoroma - Mutua Assicuratrice Comunale Romana,

con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere, nonchè le assicurazioni nel ramo responsabilità civile auto;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Ascoroma - Mutua Assicuratrice Comunale Romana, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;

le assicurazioni nel ramo

- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6496)

ASSICURATRICE EDILE
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 6 febbraio 1961, 25 luglio 1962, 9 settembre 1968, 10 febbraio 1971, 1° agosto 1979, in base ai quali risulta che la Società Assicuratrice Edile - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; cauzioni; credito; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; pioggia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti, nonchè le assicurazioni nel ramo vita, limitatamente alle forme temporanee per il caso di morte;

Rilevato che la Società Assicuratrice Edile, aderendo al Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati dall'anno 1982, esercita la riassicurazione nel ramo vita, limitatamente ai rischi tarati;

Ritenuto che la Società Assicuratrice Edile è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Assicuratrice Edile - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;

- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

le assicurazioni nei rami

- vita, limitatamente alle forme temporanee per il caso di morte;
- corpi di veicoli terrestri;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

la riassicurazione nel ramo

- vita, limitatamente ai rischi previsti dal Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6497)

ASSICURATRICE VAL PIAVE - Società Mutua di Assicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 10 ottobre 1962 e 16 dicembre 1971, in base ai quali risulta che la Società Assicuratrice Val Piave - Società Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Belluno, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami auto rischi diversi; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Assicuratrice Val Piave - Società Mùtua di Assicurazioni, con sede legale in Belluno, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6498)

ASSICURAZIONI GENERALI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principale criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti gli articoli 64 e 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Assicurazioni Generali - Società per Azioni, con sede legale in Roma, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, e non ne aveva ceduto il relativo portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Considerato che la Società Assicurazioni Generali, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami furti; incendio; trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 22 dicembre 1932, 1° ottobre 1935, 29 dicembre 1947, 10 dicembre 1956, 11 giugno 1979, in base ai quali risulta che la Società Assicurazioni Generali è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami grandine; infortuni; responsabilità civile; le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; cauzioni; cristalli; malattie; tutela giudiziaria; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Assicurazioni Generali è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Assicurazioni Generali è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni e la riassicurazione della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Assicurazioni Generali esercita le assicurazioni e la riassicurazione nei rami credito; guasti macchine e rischi di montaggio; pioggia; rischi di impiego e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1956, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Assicurazioni Generali esercita le assicurazioni nei rami bestiame e films e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1963, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Assicurazioni Generali esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cauzioni; cristalli e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società Assicurazioni Generali, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni sulla vita e contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Assicurazioni Generali - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- tutela giudiziaria;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società Assicurazioni Generali - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6499)

ASSIMOCO S.p.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 11 giugno 1979, 18 giugno 1981, 5 luglio 1982, in base ai quali risulta che la Società Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria, nonchè le assicurazioni nei rami credito e cauzione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nei rami

- credito;
- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6500)

ASSIOLIMPIA S.p.A. - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 3 marzo 1980 e 29 luglio 1981, in base ai quali risulta che la Società Assiolimpia S.p.A. - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Assiolimpia S.p.A. - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6501)

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 18 ottobre 1923, 22 maggio 1935, 6 dicembre 1947, 10 dicembre 1956, 25 giugno 1962, 20 marzo 1969, 12 febbraio 1971, 6

aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; bestiame; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; pioggia; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti; tutela giudiziaria, nonché la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni;

Ritenuto che la Società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;

- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi,lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego;
- tutela giudiziaria;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

La Società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6502)

ATLANS INSURANCE COMPANY - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 16 febbraio 1955, 24 agosto 1957, 15 febbraio 1966, in base ai quali risulta che la Società Atlans Insurance Company - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Atlans Insurance Company - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6503)

AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 6 aprile 1983, in base al quale risulta che la Società Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Torino, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria, nonchè le assicurazioni nei rami credito e cauzione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nei rami

- credito;
- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6504)

AUSONIA ASSICURAZIONI
Società Generale di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Ausonia Assicurazioni - Società Generale di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Rozzano (Milano), alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo incendio;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 30 giugno 1936, 18 aprile 1940, 14 giugno 1947, 24 novembre 1954, 6 giugno 1974, in base ai quali risulta che la Società Ausonia Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile; trasporti, nonché la riassicurazione in tutti i rami danni;

Ritenuto che la Società Ausonia Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Ausonia Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo aeronautica, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni connessi con la navigazione aerea in epoca anteriore a quella in cui il ramo aeronautica ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Ausonia Assicurazioni - Società Generale di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede

legale in Rozzano (Milano), è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri, e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6505)

AUSONIA A.I.R.D. S.p.A. - Assicurazioni Infortuni Rischi Diversi

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 11 aprile 1974 e 16 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società Ausonia A.I.R.D. S.p.A. - Assicurazioni Infortuni Rischi Diversi, con sede legale in Rozzano (Milano), è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; auto rischi diversi; bestiame; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattia; pioggia; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società Ausonia A.I.R.D. S.p.A. esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1977, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Ausonia AIRD S.p.A. - Assicurazioni Infortuni Rischi Diversi, con sede legale in Rozzano (Milano), è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6506)

AUSONIA VITA - Società per Azioni di Assicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 febbraio 1972 e 31 gennaio 1973, in base ai quali risulta che la Società Ausonia Vita - Società per Azioni di Assicurazioni, con sede legale in Rozzano (Milano), è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Ausonia Vita - Società per Azioni di Assicurazioni, con sede legale in Rozzano (Milano), è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6507)

AUSTRIA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 18 agosto 1966, in base al quale risulta che la Società Austria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami infortuni e malattie;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Austria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercriare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6508) *Il Ministro:* ALTISSIMO

BAVARIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 6 giugno 1974 e 3 marzo 1980, in base ai quali risulta che la Società Bavaria Assicurazioni S.p.A. - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cauzione; credito; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi bestiame e guasti macchine e rischi di montaggio; tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Bavaria Assicurazioni S.p.A. - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6509)

C.A.I. - Compagnia di Assicurazione Italiana S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 8 maggio 1965 e 18 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società C.A.I. - Compagnia di Assicurazione Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Rilevato che la Società C.A.I., aderendo al Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati dall'anno 1968, esercita la riassicurazione nel ramo vita, limitatamente ai rischi tarati;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società C.A.I. - Compagnia di Assicurazione Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- vita;

la riassicurazione nel ramo

- vita, limitatamente ai rischi previsti dal Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6510)

C.A.R.D. - Compagnia di Assicurazione Rami Danni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 28 maggio 1979, in base al quale risulta che la Società C.A.R.D. - Compagnia di Assicurazione Rami Danni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione del ramo credito;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società C.A.R.D. - Compagnia di Assicurazione Rami Danni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione del ramo credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6511)

CASSA GENERALE DI ASSICURAZIONI
Società Italiana per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Cassa Generale di Assicurazioni - Società Italiana per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami furti; infortuni; responsabilità civile;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 luglio 1950, 24 luglio 1961, 18 agosto 1966, 14 giugno 1972, 30 settembre 1974, 18 luglio 1984, in base ai quali risulta che la Società Cassa Generale di Assicurazioni è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; assicurazioni marittime e trasporti, nonché la riassicurazione nel ramo bestiame;

Ritenuto che la Società Cassa Generale di Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che la Società Cassa Generale di Assicurazioni esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1963, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Cassa Generale di Assicurazioni - Società Italiana per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

la riassicurazione nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo bestiame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6512)

CIDAS - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 novembre 1979, in base al quale risulta che la Società CIDAS - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società CIDAS - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6513)

Il Ministro: ALTISSIMO

COMAR ASSICURAZIONI S.p.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 1° agosto 1974 e 18 luglio 1984, in base ai quali risulta che la Società Comar Assicurazioni S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami danni acque; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nel ramo cauzione;

Rilevato che la Società Comar Assicurazioni S.p.A., autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1979;

Rilevato che la Società Comar Assicurazioni S.p.A., aderendo al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1979, esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Comar Assicurazioni S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nel ramo

- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6514)

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL
Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 dicembre 1962, 11 giugno 1979, 15 dicembre 1979, 29 aprile 1981, in base ai quali risulta che la Società Compagnia Assicuratrice Unipol - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Bologna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami vita; aeronautica; automobili; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattia; pioggia; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; spese legali e peritali; trasporti, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Rilevato che la Società Compagnia Assicuratrice Unipol esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1974, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia Assicuratrice Unipol - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo bestiame;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6515)

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO - S.p.A.
o, in breve, MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti gli articoli 64 e 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Compagnia di Assicurazione di Milano - Società per Azioni o, in breve, Milano Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, e non ne aveva ceduto il relativo portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Considerato che la Società Compagnia di Assicurazione di Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo incendio, nonché le assicurazioni nel ramo furti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 12 luglio 1924, 14 agosto 1949, 10 dicembre 1956, 11 marzo 1957, 24 agosto 1957, 7 marzo 1960, 24 luglio 1961, 15 febbraio 1966, 14 giugno 1972, 27 dicembre 1979, in base ai quali risulta che la Società Compagnia di Assicurazione di Milano è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cauzioni; credito; cristalli; films; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; infortuni; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti; tutela giudiziaria; le assicurazioni nei rami bestiame; danni acque; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; pioggia; la riassicurazione nel ramo furti; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Compagnia di Assicurazione di Milano è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che la Società Compagnia di Assicurazione di Milano esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1960, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società Compagnia di Assicurazione di Milano, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n.

1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni sulla vita e in quelle contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia di Assicurazione di Milano - Società per Azioni o, in breve, Milano Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo bestiame;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nei rami

- malattia;

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo bestiame;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo pioggia;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società Compagnia di Assicurazione di Milano - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6516) *Il Ministro:* ALTISSIMO

COMPAGNIA DI GENOVA - Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 6 dicembre 1947, 10 dicembre 1956, 8 maggio 1965, 5 marzo 1971, in base ai quali risulta che la Società Compagnia di Genova - Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Ritenuto che la Società Compagnia di Genova è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia di Genova - Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6517) *Il Ministro:* ALTISSIMO

COMPAGNIA EUROPEA D'ASSICURAZIONE S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo trasporti, limitatamente alle merci e ai bagagli;

Rilevato che la Società Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1978, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. esercita le assicurazioni nel ramo infortuni e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1960, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a. esercita la riassicurazione nel ramo trasporti, limitatamente alle merci e ai bagagli, e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1973, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano garanzia per l'attività di costruzione di veicoli aerei e che la predetta garanzia rientra nel ramo corpi di veicoli aerei;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici; per la responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali; per la responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario aeronautico; per la perdita di noli aeronautici; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia Europea d'Assicurazione S.p.a., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici;
- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate;

- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;

- r.c. aeromobili;

- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici, alla responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

le assicurazioni nel ramo

- infortuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6518)

Il Ministro: ALTISSIMO

COMPAGNIA EUROPEA DI PREVIDENZA
Società per Azioni di Assicurazione e Riassicurazione

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 22 maggio 1973 e 24 giugno 1974, in base ai quali risulta che la Società Compagnia Europea di Previdenza - Società per Azioni di Assicurazione e Riassicurazione, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; auto rischi diversi; bestiame; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; pioggia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia Europea di Previdenza - Società per Azioni di Assicurazione e Riassicurazione, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6519)

COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI - COMITAS - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 aprile 1948 e 27 settembre 1950, in base ai quali risulta

che la Società Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile; trasporti, nonchè le assicurazioni nel ramo cauzioni;

Ritenuto che la Società Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano garanzia per l'attività di costruzione e di demolizione di navi e che le predette garanzie rientrano nel ramo corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali; per la responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario aeronautico e navale; per la perdita di noli navali; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali;

Rilevato che la Società Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas esercita la riassicurazione nel ramo cauzioni e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1979, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Visto il provvedimento ministeriale in data 16 aprile 1968, in base al quale risulta che la Società Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas è autorizzata ad estendere in Francia la propria attività nel ramo trasporti, limitatamente ai corpi di navi e alle merci;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti.

La Società Compagnia Italiana di Assicurazioni - Comitas - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi in Francia per esercitarvi la propria attività nei rami:

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;

- incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;
- credito ipotecario, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli navali, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6520)

Il Ministro: ALTISSIMO

COMPAGNIA LATINA DI ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 6 dicembre 1958 e 1° agosto 1974, in base ai quali risulta che la Società Compagnia Latina di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, é legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Rilevato che la Società Compagnia Latina di Assicurazioni, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1960;

Ritenuto che la Società Compagnia Latina di Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia Latina di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo bestiame;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla Legge 10 agosto 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6521)

Il Ministro: ALTISSIMO

COMPAGNIA MERCURY
DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 9 luglio 1969 e 26 marzo 1970, in base ai quali risulta che la Società Compagnia Mercury di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B., con sede legale in Bologna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia Mercury di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B., con sede legale in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;

- corpi di veicoli terrestri;

- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6522)

COMPAGNIA TIRRENA di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 31 gennaio 1946, 12 giugno 1947, 21 aprile 1948, 12 gennaio 1949, 21 giugno 1952, 15 marzo 1954, 18 febbraio 1980, in base ai quali risulta che la Società Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami malattia; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi bestiame e guasti macchine e rischi di montaggio; credito; tutela giudiziaria; le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; cauzioni; cristalli; films; furti; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile; rischi di impiego e infedeltà; trasporti; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Compagnia Tirrena è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Compagnia Tirrena è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni relativi ai veicoli in epoca anteriore a quella in cui il ramo auto rischi diversi ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Compagnia Tirrena è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Compagnia Tirrena esercita la riassicurazione nei rami vita; aeronautica; cauzioni; furti; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici; rischi di impiego; trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami cristalli e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;

- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi e pioggia;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli e films;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6523)

COMPAGNIE RIUNITE DI ASSICURAZIONE - «C.R.A.» - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 31 dicembre 1935, 9 agosto 1937, 28 luglio 1938, 30 novembre 1939, 12 giugno 1947, 6 dicembre 1947, 14 agosto 1949, 29 ottobre 1951, 10 dicembre 1956, 27 marzo 1963, 13 giugno 1983, 13 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società Compagnie Riunite di Assicurazione - "C.R.A." - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; automobili; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattia; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti; tutela giudiziaria; la riassicurazione; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Compagnie Riunite di Assicurazione - "C.R.A" è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava

le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Compagnie Riunite di Assicurazione - "C.R.A." - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;

- tutela giudiziaria;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6524)

LA CONSORZIALE - Società Italiana di Riassicurazione S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società La Consorziale - Società Italiana di Riassicurazione S.p.A., con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava la riassicurazione nei rami danni;

Visto il provvedimento ministeriale in data 9 dicembre 1926, in base al quale risulta che la Società La Consorziale è altresì legittimata ad esercitare la riassicurazione nel ramo vita;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Consorziale - Società Italiana di Riassicurazione S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6525)

DANUBIO S.p.A. (DONAU)
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali
o, in breve, DANUBIO S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 26 maggio 1972, in base al quale risulta che la Società Danubio S.p.A. (Donau) - Compagnia di Assicurazioni e Riassicu-

razioni Generali o, in breve, Danubio S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; danni acque; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società Danubio S.p.A. (Donau) esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1973, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Danubio S.p.A. (Donau) - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali o, in breve, Danubio S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6526)

D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI
Assicurazioni Spese Legali e Peritali S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 26 novembre 1959 e 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri - Assicurazioni Spese Legali e Peritali S.p.A., con sede legale in Verona, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo spese legali e peritali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri - Assicurazioni Spese Legali e Peritali S.p.A., con sede legale in Verona, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6527)

DELTA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 4 luglio 1968, in base al quale risulta che la Società Delta - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; cauzioni; cristalli; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Delta - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6528)

LA DIFESA - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 11 aprile 1974 e 27 luglio 1984, in base ai quali risulta che la Società La Difesa - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Difesa - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6529)

IL DUOMO - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 21 dicembre 1923, 28 marzo 1924, 17 luglio 1950, 24 luglio 1961, 18 agosto 1966, 14 giugno 1972, 30 settembre 1974, 18 luglio 1984, in base ai quali risulta che la Società Il Duomo - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; assicurazioni marittime e trasporti, nonché la riassicurazione nei rami bestiame e grandine;

Ritenuto che la Società Il Duomo è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che la Società Il Duomo esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1963, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Il Duomo ha esteso in Francia la propria attività e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1978, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Il Duomo - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

la riassicurazione nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame e grandine.

La Società Il Duomo - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni è altresì autorizzata a stabilirsi in Francia per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6530)

L'EDERA - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 16 marzo 1960, 11 luglio 1962, 7 agosto 1966, 26 marzo 1969, 20 dicembre 1969, in base ai quali risulta che la Società L'Edera - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Frosinone, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti, limitatamente alle merci trasportate;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società L'Edera - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Frosinone, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;

- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6531)

EDERA VITA - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 dicembre 1968, in base al quale risulta che la Società Edera Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Trento, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Edera Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Trento, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6532)

ETRUSCA - S.p.A. di Assicurazioni Generali

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 20 luglio 1974, in base al quale risulta che la Società Etrusca - S.p.A. di Assicurazioni Generali, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Ritenuto che la Società Etrusca è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e

quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Etrusca - S.p.A. di Assicurazioni Generali, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6533)

EURITASS - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle

forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 luglio 1968, in base al quale risulta che la Società Euritass - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Euritass - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6534)

EUROPA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Europa Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Rilevato che la Società Europa Assicurazioni S.p.A., aderendo al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1959, esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici;

Rilevato che la Società Europa Assicurazioni S.p.A. esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1961, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano garanzia per l'attività di costruzione di veicoli aerei e per l'attività di costruzione e di demo-

lizione di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e che le predette garanzie rientrano, rispettivamente, ne rami corpi di veicoli aerei e corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali; per la responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali; per la responsabilità civile dei danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario aeronautico e navale; per la perdita di noli; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione area;

Rilevato che la Società Europa Assicurazioni S.p.A. esercita le assicurazioni nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1959, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Europa Assicurazioni S.p.A. ha esteso in Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Federale Tedesca la propria attività e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Europa Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare e alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare e alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea.

La Società Europa Assicurazioni S.p.A. è altresì autorizzata a stabilirsi in Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Federale Tedesca per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6535)

F.A.T.A. - FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI
Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 2 dicembre 1927, 19 febbraio 1948, 7 giugno 1951, 9 dicembre 1954, 11 marzo 1957, 26 maggio 1967, in base ai quali risulta che la Società F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; bestiame; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile; rischi di impiego; trasporti; la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni relativi ai veicoli in epoca anteriore a quella in cui il ramo auto rischi diversi ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Visto il provvedimento ministeriale in data 3 novembre 1955, in base al quale risulta che la Società F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori è autorizzata ad estendere all'estero la propria attività;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicu-

razioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6536) *Il Ministro:* ALTISSIMO

FIDEURAM VITA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 20 gennaio 1972, in base al quale risulta che la Società Fideuram Vita - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Fideuram Vita - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6537)

LA FIDUCIARIA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 28 aprile 1970, in base al quale risulta che la Società La

Fiduciaria - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B., con sede legale in Bologna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; danni acque; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; pioggia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Fiduciaria - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B., con sede legale in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dai rischi già compresi nel ramo bestiame;

- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6538)

LA FIDUCIARIA VITA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SULLA VITA
Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 3 settembre 1974, in base al quale risulta che la Società La Fiduciaria Vita - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita - Gruppo: Compagnie Assicurazioni di

Bologna - C.A.B., con sede legale in Bologna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Fiduciaria Vita - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita - Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B., con sede legale in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6539)

FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 8 maggio 1965, 9 settembre 1968, 23 maggio 1970, in base ai quali risulta che la Società FIRS Italiana di Assicurazioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami cauzioni; credito; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti; le assicurazioni nel ramo vita, limitatamente alle forme temporanee per il caso di morte; le operazioni di capitalizzazione;

Rilevato che la Società FIRS Italiana di Assicurazioni, aderendo al Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati dall'anno 1972, esercita la riassicurazione nel ramo vita, limitatamente ai rischi tarati;

Ritenuto che la Società FIRS Italiana di Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società FIRS Italiana di Assicurazioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi e pioggia;

le assicurazioni nei rami

- vita, limitatamente alle forme temporanee per il caso di morte;
- corpi di veicoli terrestri;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

la riassicurazione nel ramo

- vita, limitatamente ai rischi previsti dal Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6540)

LA FONDIARIA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e

di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società La Fondiaria - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Firenze, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo incendio;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 29 novembre 1924, 14 giugno 1935, 30 novembre 1936, 26 gennaio 1942, 10 agosto 1951, 10 dicembre 1956, 8 novembre 1972, 20 febbraio 1973, 15 dicembre 1979, 30 settembre 1980, in base ai quali risulta che la Società La Fondiaria è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; auto rischi diversi; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; infortuni; malattie; pioggia; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici; rischi di impiego; trasporti; tutela giudiziaria; la riassicurazione nel ramo vita e nei rami danni; le operazioni di capitalizzazione;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società La Fondiaria, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Fondiaria - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Società per Azioni, con sede le-

gale in Firenze, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo bestiame;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società La Fondiaria - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami danni indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6541)

FRIULI-VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI - LA CARNICA S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 8 giugno 1925, in base al quale risulta che la Società Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica S.p.A., con sede legale in Udine, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili; bestiame; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile;

Ritenuto che la Società Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica S.p.A., con sede legale in Udine, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6542)

FUTURA - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 febbraio 1966 e 29 luglio 1974, in base ai quali risulta che la Società Futura - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami films; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Futura - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6543)

GEAS - Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 4 dicembre 1981, in base al quale risulta che la Società GEAS - Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Firenze, è legittimata ad esercitare le assicurazioni in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, nonchè la riassicurazione nel ramo vita e nei rami danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società GEAS - Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Firenze, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

la riassicurazione nel ramo vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6544)

GIANO S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 22 marzo 1984, in base al quale risulta che la Società Giano S.p.A., con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Giano S.p.A., con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6545)

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria,

quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 5 aprile 1961, 25 giugno 1962, 26 maggio 1967, 21 giugno 1972, in base ai quali risulta che la Società Intercontinentale Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; automobili; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti; la riassicurazione; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Intercontinentale Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Intercontinentale Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6546)

INTEREUROPEA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 10 agosto 1971 e 5 luglio 1982, in base ai quali risulta che la Società Intereuropea - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; films; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè le assicurazioni nei rami credito e cauzione;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che la Società Intereuropea esercita le assicurazioni nei rami pioggia e rischi di impiego e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1980, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Intereuropea - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- credito;
- cauzione;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6547)

ISTITUTO ITALIANO DI PREVIDENZA
Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Istituto Italiano di Previdenza - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio; infortuni; responsabilità civile, nonché le assicurazioni nel ramo furti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 9 febbraio 1929, 30 giugno 1934, 25 luglio 1940, 6 febbraio 1941, 26 marzo 1943, 12 gennaio 1949, 5 gennaio 1950, 22 agosto 1974, 16 giugno 1981, 13 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società Istituto Italiano di Previdenza è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cauzioni; credito; cristalli; grandine; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti; le assicurazioni nei rami vita; guasti macchine e rischi di montaggio; corpi di veicoli aerei; r.c. aeromobili; tutela giudiziaria; la riassicurazione nel ramo furti; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Istituto Italiano di Previdenza è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Istituto Italiano di Previdenza esercita la riassicurazione nei rami vita; guasti

macchine e rischi di montaggio; corpi di veicoli aerei; r.c. aeromobili e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Istituto Italiano di Previdenza - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6548)

ITALIA ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Italia Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 27 maggio 1942, 12 giugno 1947, 21 giugno 1952, 9 dicembre 1954, 8 maggio 1965, 17 febbraio 1966, 20 marzo 1969, 27 dicembre 1979, in base ai quali risulta che la Società Italia Assicurazioni è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cauzioni; credito; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; altri danni ai beni; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria; le assicurazioni nei rami vita e responsabilità civile; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Italia Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Italia Assicurazioni esercita la riassicurazione nei rami vita e rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che

la Società Italia Assicurazioni, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Italia Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società Italia Assicurazioni - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami danni indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6549)

ITALIANA INCENDIO, VITA E RISCHI DIVERSI
Società di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e didare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citatà legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti gli articoli 64 e 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi - Società di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, esercitava la riassicurazione nel ramo vita alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo incendio;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 novembre 1929, 1° aprile 1938, 17 aprile 1946, 28 febbraio 1955, 6 dicembre 1972, 16 giugno 1981, 30 dicembre 1981, 5 luglio 1982, in base ai quali risulta che la Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; auto rischi diversi; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; infortuni; malattie; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici; trasporti; tutela giudiziaria; le assicurazioni nei rami vita; corpi di veicoli aerei; r.c. aeromobili; credito; cauzione; le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi - Società di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con

sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nei rami

- credito;
- cauzione;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6550)

L'ITALICA - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società L'Italica - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami grandine e trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 9 agosto 1937 e 28 febbraio 1955, in base ai quali risulta che la Società L'Italica è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; bestiame; cauzioni; credito, limitatamente alle vendite rateali; cristalli; films; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; pioggia; responsabilità civile; rischi di impiego;

Ritenuto che la Società L'Italica è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società L'Italica è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni relativi ai veicoli in epoca anteriore a quella in cui il ramo auto rischi diversi ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società L'Italica è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società L'Italica, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo infortuni, esercita altresì le assicurazioni nel ramo malattie e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1981, ha indicato in apposito allegato i dati relativi al predetto ramo malattie;

Rilevato che la Società L'Italica esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici; rischi di impiego e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società L'Italica - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi e pioggia;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films;

- credito, limitatamente alla vendita a rate;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami auto rischi diversi e pioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6551)

L'ITALICA VITA S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 1° agosto 1979, in base al quale risulta che la Società L'Italica Vita S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società L'Italica Vita S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6552)

ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI Società Mutua

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua, con sede legale in Trento, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo incendio, limitatamente al territorio della Venezia Tridentina;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 ottobre 1927, 15 novembre 1930, 12 giugno 1947, 17 luglio 1950, 29 luglio 1958, 9 settembre 1968, 6 settembre 1971, 2 novembre 1972, 18 febbraio 1980, 27 dicembre 1983, in base ai quali risulta che la Società ITAS - Istituto Trentino - Alto Adige per Assicurazioni è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo altri danni ai beni, limitatamente ai rischi guasti macchine e rischi di montaggio; le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nel ramo credito; le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi;

Ritenuto che la Società ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; furti; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1960, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua, con sede legale in Trento, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via aerea;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nel ramo

- credito;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo cristalli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6553)

Il Ministro: ALTISSIMO

LATINA RENANA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 26 novembre 1959 e 22 luglio 1972, in base ai quali risulta che la Società Latina Renana Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi, nonché le assicurazioni nel ramo aeronautica;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Latina Renana Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via aerea;
- r.c. aeromobili;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6554)

LAVORO & SICURTÀ S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 marzo 1963, in base al quale risulta che la Società Lavoro &

Sicurtà S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami vita; aeronautica; cauzioni; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Lavoro & Sicurtà S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società Lavoro & Sicurtà S.p.A. esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1975, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Lavoro & Sicurtà S.p.A., esercita la riassicurazione nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1973, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Lavoro & Sicurtà S.p.A., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

la riassicurazione nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6555)

LEVANTE ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principale criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Levante Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 26 febbraio 1943, 10 dicembre 1956, 24 agosto 1957, 16 marzo 1960, 9 settembre 1968, in base ai quali risulta che la Società Levante Assicurazioni S.p.A. è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; pioggia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; spese legali e peritali, nonchè le assicurazioni nei rami aeronautica; cauzioni; films; responsabilità civile;

Ritenuto che la Società Levante Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Levante Assicurazioni S.p.A. esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; cauzioni; rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1959, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società Levante Assicurazioni S.p.A., alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Levante Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo films.

La Società Levante Assicurazioni S.p.A. è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6556)

LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bergamo, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 18 settembre 1946 e 25 giugno 1962, in base ai quali risulta che la Società Liguria è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, limitatamente agli infortuni; automobili; cauzioni; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che la Società Liguria esercita la riassicurazione nei rami automobili; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bergamo, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6557)

LLOYD ADRIATICO S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 27 luglio 1936, 20 maggio 1946, 21 giugno 1952, 30 dicembre 1981, 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Lloyd Adriatico S.p.A., con sede legale in Trieste, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami vita; aeronautica; auto rischi diversi; cauzioni; credito, limitatamente alle vendite rateali; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile; trasporti; tutela giudiziaria; le assicurazioni nel ramo credito; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Lloyd Adriatico S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Lloyd Adriatico S.p.A. esercita la riassicurazione nel ramo responsabilità civile auto e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1972, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Lloyd Adriatico S.p.A., con sede legale in Trieste, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente alla vendita a rate;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nel ramo

- credito;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6558)

LLOYD EUROPEO DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 31 marzo 1972 e 13 giugno 1983, in base ai quali risulta che la

Società Lloyd Europeo di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cristalli; danni acque; furti; grandine; incendio; infortuni; malattia; pioggia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti; assicurazioni aeronautiche; altri danni ai beni, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; perdite pecuniarie di vario genere, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; tutela giudiziaria;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Lloyd Europeo di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6559)

LLYOD INTERNAZIONALE
Compagnia di Assicurazioni - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 11 febbraio 1959 e 20 marzo 1961, in base ai quali risulta che la Società Lloyd Internazionale - Compagnia di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami bestiame; cauzioni; credito, limitatamente a crediti commerciali, vendite rateali, crediti ipotecari, crediti agrari; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Ritenuto che la Società Lloyd Internazionale è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Lloyd Internazionale è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che la Società Lloyd Internazionale esercita la riassicurazione nei rami cauzioni; furti; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici; trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1959, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Lloyd Internazionale - Compagnia di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, guasti macchine e rischi di montaggio;
- credito, limitatamente a credito commerciale, vendita a rate, credito ipotecario, credito agricolo;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

LLOYD ITALIANO S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 31 maggio 1965, in base al quale risulta che la Società Lloyd Italiano S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Lloyd Italiano S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6561)

LLOYD NAZIONALE ITALIANO
Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria,

quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Lloyd Nazionale Italiano - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visto il provvedimento ministeriale in data 5 settembre 1980, in base al quale risulta che la Società Lloyd Nazionale Italiano è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. generale; credito; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Lloyd Nazionale Italiano - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;

- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6562)

LLOYD 1885 - Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Lloyd 1885 - Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 24 ottobre 1966, 18 gennaio 1974, 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Lloyd 1885 è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattia; pioggia; responsabilità civile terzi;

Rilevato che la Società Lloyd 1885 esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; responsabilità civile terzi; rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Lloyd 1885 - Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli e films;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo pioggia;

la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6563)

LOMBARDA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 maggio 1974, in base al quale risulta che la Società Lombarda Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Lombarda Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6564)

MAA ASSICURAZIONI AUTO E RISCHI DIVERSI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 13 maggio 1954, 10 dicembre 1956, 21 aprile 1960, 9 settembre 1968, 11 giugno 1983, in base ai quali risulta che la Società MAA Assicurazioni Auto e Rischi Diversi, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; cauzioni; credito; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattia; responsabilità civile; trasporti; incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare; altri danni ai beni, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare; perdite pecuniarie di vario genere, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; tutela giudiziaria, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Ritenuto che la Società MAA Assicurazioni Auto e Rischi Diversi è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società MAA Assicurazioni Auto e Rischi Diversi, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;

- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6565)

Il Ministro: ALTISSIMO

MAECI - Società Mutua di Assicurazioni e di Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 12 marzo 1927, 4 gennaio 1932, 19 febbraio 1936, 5 giugno 1939,

29 luglio 1940, 7 gennaio 1961, 21 giugno 1962, in base ai quali risulta che la Società MAECI - Società Mutua di Assicurazioni e di Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami bestiame; incendio; infortuni; trasporti, limitatamente ai battelli da pesca, nonchè le assicurazioni nei rami automobili; cauzioni, limitatamente alle assicurazioni della fedeltà e a quelle per partecipazioni a gare e contratti di appalto; credito, limitatamente alle vendite rateali; cristalli; furti; grandine; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi;

Rilevato che la Società MAECI, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1958;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che la Società MAECI esercita la riassicurazione nei rami grandine; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1960, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società MAECI - Società Mutua di Assicurazioni e di Riassicurazioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente ai battelli da pesca;

- incendio ed elementi naturali;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale per i battelli da pesca;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli e furti;
- credito, limitatamente alla vendita a rate;
- cauzione, limitatamente alle assicurazioni di fedeltà e a quelle per partecipazioni a gare e contratti di appalto;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6566)

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 7 agosto 1974, in base al quale risulta che la Società Mediolanum Assicurazioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Mediolanum Assicurazioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione di rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6567)

MEDIOLANUM S.p.A. - Assicuratrice di Ogni Rischio

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 6 luglio 1973, in base al quale risulta che la Società Mediolanum S.p.A. - Assicuratrice di Ogni Rischio, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Mediolanum S.p.A. - Assicuratrice di Ogni Rischio, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6568)

MEIE ASSICURATRICE - Società Mutua di Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società MEIE Assicuratrice - Società Mutua di Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nei rami incendio; infortuni; responsabilità civile;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 dicembre 1934, 30 novembre 1959, 7 marzo 1960, 30 dicembre 1967, 27 dicembre 1983, in base ai quali risulta che la Società MEIE Assicuratrice è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; cauzioni (garanzie di fedeltà e di obblighi contrattuali e legali); furti; guasti macchine e rischi di montaggio; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi bestiame, films, grandine; r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria; le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nel ramo credito; la riassi-

curazione nei rami auto rischi diversi; cristalli; incendio; infortuni; responsabilità civile; responsabilità civile auto; rischi atomici;

Rilevato che il provvedimento ministeriale 7 marzo 1960 non limita le garanzie che la Società MEIE Assicuratrice può prestare nel ramo cauzioni;

Ritenuto che la Società MEIE Assicuratrice è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni relativi ai veicoli in epoca anteriore a quella in cui il ramo auto rischi diversi ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società MEIE Assicuratrice è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo resonsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società MEIE Assicuratrice, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo infortuni, esercita altresì le assicurazioni nel ramo malattie e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1973, ha indicato in apposito allegato i dati relativi al predetto ramo malattie;

Rilevato che la Società MEIE Assicuratrice esercita le assicurazioni nel ramo cristalli e, a decorrere dal bilancio dell' esercizio 1965, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società MEIE Assicuratrice - Società Mutua di Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nel ramo

- credito;

le assicurazioni nel ramo

- malattia;

la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6569)

MGF VITA ITALIA S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 aprile 1983, in base al quale risulta che la Società MGF Vita Italia S.p.A, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società MGF Vitá Italia S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6570)

MIAS - MUTUA ITALIANA DI ASSICURAZIONI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 29 dicembre 1925, 31 dicembre 1934, 31 luglio 1946, in base ai quali risulta che la Società MIAS - Mutua Italiana di Assicurazioni, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo bestiame, nonché la riassicurazione nei rami grandine e rischi agricoli;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società MIAS - Mutua Italiana di Assicurazioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo bestiame;

la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente ai rischi agricoli;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo grandine e ai rischi già compresi nel ramo incendio relativamente ai rischi agricoli;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo incendio relativamente ai rischi agricoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6571)

Il Ministro: ALTISSIMO

MILL.RI. - Gruppo Riassicurativo S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 25 giugno 1962, 20 agosto 1965, 18 giugno 1974, 6 luglio 1983, 8 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società MILL.RI. - Gruppo Riassicurativo S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visto il provvedimento ministeriale in data 8 luglio 1983, in base al quale risulta che la Società MILL.RI. è autorizzata ad estendere all'estero l'esercizio della riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società MILL.RI. - Gruppo Riassicurativo S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

La Società MILL.RI. - Gruppo Riassicurativo S.p.A. è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6572)

Il Ministro: ALTISSIMO

LA MINERVA - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 5 novembre 1935, 27 aprile 1943, 25 marzo 1946, 7 agosto 1946, 14 agosto 1949, 21 giugno 1952, 12 dicembre 1953, 24 luglio 1961, 16 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società La Minerva - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo perdite pecuniarie di vario genere, nonchè le assicurazioni nei rami aeronautica; bestiame; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; spese legali e peritali; trasporti;

Ritenuto che la Società La Minerva è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni relativi ai veicoli in epoca anteriore a quella in cui il ramo auto rischi diversi ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società La Minerva esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; auto rischi diversi; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi;

trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Minerva - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio;
- credito;

- cauzione;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6573)

Il Ministro: ALTISSIMO

LA MINERVA VITA E RAMI DIVERSI
Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 7 novembre 1953 e 2 luglio 1979, in base ai quali risulta che la Società La Minerva Vita e Rami Diversi - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Minerva Vita e Rami Diversi - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6574)

MUTUA ASSICURATRICE COTONI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Mutua Assicuratrice Cotoni, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nei rami incendio e trasporti;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 dicembre 1983, in base al quale risulta che la Società Mutua Assicuratrice Cotoni è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami altri danni ai beni e tutela giudiziaria;

Rilevato che la Società Mutua Assicuratrice Cotoni esercita le assicurazioni e la riassicurazione nei rami responsabilità civile terzi e rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Mutua Assicuratrice Cotoni esercita le assicurazioni nei rami aeronautica e infortuni e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Mutua Assicuratrice Cotoni esercita la riassicurazione nei rami incendio e trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Mutua Assicuratrice Cotoni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli aerei;
- r.c. aeromobili;

credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6575)

Il Ministro: ALTISSIMO

MUTUAMAR - Società di Assicurazioni e Riassicurazioni per Azioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i princi-

pali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Mutuamar - Società di Assicurazioni e Riassicurazioni per Azioni, con sede legale in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visto il provvedimento ministeriale in data 10 dicembre 1956, in base al quale risulta che la Società Mutuamar è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo aeronautica;

Rilevato che la Società Mutuamar, aderendo al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1958, esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici;

Rilevato che la Società Mutuamar esercita la riassicurazione nel ramo aeronautica e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1962, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano garanzia per l'attività di costruzione di veicoli aerei e per l'attività di costruzione e di demolizione di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e che le predette garanzie rientrano, rispettivamente, nei rami corpi di veicoli aerei e corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali; per la responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali; per la responsabilità civile dei danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario aeronautico e navale; per la perdita di noli; per la perdita di utili conseguente al

trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione area;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Mutuamar - Società di Assicurazioni e Riassicurazioni per Azioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dalla attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;

- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6576)

MUTUE RIUNITE DI ASSICURAZIONE GRANDINE
Società di Mutua Assicurazione

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Mutue Riunite di Assicurazione Grandine - Società di Mutua Assicurazione, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo grandine;

Rilevato che la Società Mutue Riunite di Assicurazione Grandine esercita la riassicurazione nel ramo grandine e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Mutue Riunite di Assicurazione Grandine - Società di Mutua Assicurazione, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo grandine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6577) *Il Ministro:* ALTISSIMO

LA NATIONALE - Compagnia italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 agosto 1962 e 9 settembre 1968, in base ai quali risulta che la Società La Nationale - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; spese legali e peritali; trasporti;

Visto il provvedimento ministeriale in data 4 agosto 1970, in base al quale risulta che la Società La Nationale è autorizzata ad estendere all'estero la propria attività;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Nationale - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo bestiame;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;
- tutela giudiziaria.

La Società La Nationale - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6578)

NATIONALE SUISSE - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private con-

tro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 6 ottobre 1972 e 14 novembre 1973, in base ai quali risulta che la Società Nationale Suisse - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; bestiame; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società Nationale Suisse esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1974, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Nationale Suisse - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6579)

LA NATIONALE VITA
Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla Vita e Capitalizzazione S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 24 luglio 1974, in base al quale risulta che la Società La Nationale Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla Vita e Capitalizzazione S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Nationale Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla Vita e Capitalizzazione S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

-- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6580)

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Navale Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Ferrara, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio; infortuni; trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 14 aprile 1950, 27 marzo 1963, 8 maggio 1965, 14 settembre 1971, 14 giugno 1972, 16 giugno 1981, 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Navale Assicurazioni S.p.A., è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica, limitatamente agli infortuni; automobili; cauzioni, limitatamente ai diritti doganali; films; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi, nonchè le assicurazioni nei rami cauzione; credito; cristalli; rischi atomici;

Rilevato che la Società Navale Assicurazioni S.p.A., aderendo al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1958, esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici;

Rilevato che la Società Navale Assicurazioni S.p.A. esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1971, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Navale Assicurazioni S.p.A. esercita la riassicurazione nel ramo cristalli e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1981, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Navale Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Ferrara, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- cauzione, limitatamente ai diritti doganali;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- credito;
- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6581)

NORDITALIA ASSICURAZIONI - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 27 marzo 1963, 24 ottobre 1966, 15 dicembre 1979, 16 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società Norditalia Assicurazioni - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; spese legali e peritali; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi guasti macchine e rischi di montaggio, guasti ad impianti ed apparecchi elettronici, danni subiti dai beni causati da grandine, brina e gelo; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi di intemperie e relativi all'occupazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Rilevato che la Società Norditalia Assicurazioni esercita le assicurazioni nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1975, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Norditalia Assicurazioni - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6582)

Il Ministro: ALTISSIMO

NORDITALIA VITA - Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 14 marzo 1973, in base al quale risulta che la Società Norditalia Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Norditalia Vita - Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6583)

Il Ministro: ALTISSIMO

NORIMBERGA MAECI VITA S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 dicembre 1978, in base al quale risulta che la Società Norimberga Maeci Vita S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Norimberga Maeci Vita S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6584)

Il Ministro: ALTISSIMO

«LA PACE» - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 3 giugno 1924, 27 maggio 1942, 27 marzo 1963, 13 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società "La Pace" - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita; auto rischi diversi; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile; trasporti; la riassicurazione in tutti i rami danni; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società "La Pace" è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società "La Pace" è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo aeronautica, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni connessi con la navigazione aerea in epoca anteriore a quella in cui il ramo aeronautica ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società "La Pace" è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società "La Pace", autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo infortuni, esercita altresì le assicurazioni nel ramo malattie e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1978, ha indicato in apposito allegato i dati relativi al predetto ramo malattie;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società "La Pace" esercita la riassicurazione nel ramo vita e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1967, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società "La Pace" - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- vita;
- infortuni;

- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6585)

PADANA ASSICURAZIONI - Società di Mutua Assicurazione

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Padana Assicurazioni - Società di Mutua Assicurazione, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo grandine;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 aprile 1970 e 16 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società Padana Assicurazioni è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè la riassicurazione nei rami auto rischi diversi e grandine;

Ritenuto che la Società Padana Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Padana Assicurazioni - Società di Mutua Assicurazione, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;

- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films;

- r.c. autoveicoli terrestri;

- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;

- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6586)

Il Ministro: ALTISSIMO

PAN ASS - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative,

nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 aprile 1974, in base al quale risulta che la Società Pan Ass - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; bestiame; cristalli; danni acque; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; pioggia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Pan Ass - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6587)

Il Ministro: ALTISSIMO

PHENIX-SOLEIL S.p.A.
Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 2 agosto 1979, 16 ottobre 1980, 18 luglio 1984, in base ai quali risulta che la Società Phénix-Soleil S.p.A. - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria, nonchè le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami credito e cauzione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Phénix-Soleil S.p.A. - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami

- credito;
- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6588) *Il Ministro:* ALTISSIMO

PHENIX-SOLEIL VITA - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 aprile 1983, in base al quale risulta che la Società Phénix-Soleil Vita - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capializzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Phénix-Soleil Vita - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6589)

Il Ministro: ALTISSIMO

LA PIEMONTESE - Società Mutua di Assicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle

forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 7 febbraio 1935, 29 luglio 1958, 25 giugno 1962, in base ai quali risulta che la Società La Piemontese - Società Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami furti; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi;

Ritenuto che la Società La Piemontese è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Rilevato che la Società La Piemontese esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1977, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società La Piemontese esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; grandine; infortuni; responsabilità civile auto e, decorrere dal bilancio dell'esercizio 1973, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico; per la perdita di noli aeronautici; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Piemontese - Società Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami furti e incendio;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

la riassicurazione nei rami

- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via aerea;
- r.c. aeromobili;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6590) *Il Ministro:* ALTISSIMO

LA PIEMONTESE VITA S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 9 novembre 1971 e 13 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società La Piemontese Vita S.p.A., con sede legale in Torino, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Piemontese Vita S.p.A., con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6591) *Il Ministro:* ALTISSIMO

PRAEVIDENTIA - Assicurazioni e Riassicurazioni, Capitalizzazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegamdo per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 16 maggio 1931 e 13 settembre 1940, in base ai quali risulta che la Società Praevidentia - Assicurazioni e Riassicurazioni, Capitalizzazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita e malattie, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Rilevato che la Società Praevidentia esercita la riassicurazione nel ramo vita e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Praevidentia - Assicurazioni e Riassicurazioni, Capitalizzazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le assicurazioni nel ramo

- malattia;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6592)

LA PREVIDENTE S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente ella Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società La Previdente S.p.A., con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami furti; incendio; infortuni; responsabilità civile, nonchè le assicurazioni nel ramo cristalli;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 10 dicembre 1956, 7 gennaio 1961, 7 agosto 1968, 27 dicembre 1979, 13 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società La Previdente S.p.A. è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo altri danni ai beni, limitatamente ai rischi derivanti dalla grandine; le assicurazioni nei rami vita; automobili; cauzioni; guasti macchine e rischi di montaggio; responsabilità civile auto; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società La Previdente S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione anche nel ramo rischi atomic , in quanto esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società La Previdente S.p.A., autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo infortuni, esercita altresì le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo malattie e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1979, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Rilevato che la Società La Previdente S.p.A. esercita la riassicurazione nei rami vita; aeronautica; cauzioni; guasti macchine e rischi di montaggio; responsabilità civile auto e, a decorrere dal bilancio dell esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Previdente S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo cristalli;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

la riassicurazione nei rami

- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via aerea;

- r.c. aeromobili;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6593)

Il Ministro: ALTISSIMO

PROGRESS INSURANCE - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 12 marzo 1982, in base al quale risulta che la Società Progress Insurance - Società per Azioni, con sede legale in Palermo, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Progress Insurance - Società per Azioni, con sede legale in Palermo, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;

— tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6594)

Il Ministro: ALTISSIMO

PRUDENTIAL - Compagnia Italo-Britannica di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, elimi-

nando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 6 luglio 1976, 16 dicembre 1977, 16 giugno 1981, 5 luglio 1982, 18 luglio 1984, in base ai quali risulta che la Società Prudential - Compagnia Italo-Britannica di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti; altri danni ai beni, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria, nonchè le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami credito e cauzione;

Rilevato che la Società Prudential esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1976, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Prudential - Compagnia Italo-Britannica di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami

- credito;
- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6595)

REALE RIASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Reale Riassicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Torino, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava la riassicurazione nei rami incendio e trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 1° dicembre 1936, 18 gennaio 1949, 16 febbraio 1949, 17 ottobre 1949, in base ai quali risulta che la Società Reale Riassicurazioni è altresì legittimata ad esercitare la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Reale Riassicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6596)

Il Ministro: ALTISSIMO

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ (RAS) - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti gli articoli 64 e 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) - Società per Azioni, con sede legale in Milano, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, e non ne aveva ceduto il relativo portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Considerato che la Società Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami cristalli; furti; incendio; trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 1° dicembre 1980, 16 giugno 1981, 27 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; auto rischi diversi; bestiame; cauzioni; credito; films; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; infortuni; malattia; pioggia; responsabilità civile; rischi atomici; rischi di impiego; le assicurazioni nel ramo tutela giudiziaria; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto eserci-

tava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) esercita la riassicurazione nel ramo responsabilità civile auto e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni sulla vita e in quelle contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La società Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniare di vario genere;

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6597) *Il Ministro:* ALTISSIMO

SAI - SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed inte-

grative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società SAI - Società Assicuratrice Industriale - Società per Azioni, con sede legale in Torino, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio; infortuni; responsabilità civile; trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 10 maggio 1940, 7 gennaio 1961, 31 agosto 1965, 26 marzo 1969, 29 marzo 1969, 27 dicembre 1979, in base ai quali risulta che la Società SAI - Società Assicuratrice Industriale è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; automobili; cauzioni; credito; cristalli; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; malattia; responsabilità civile auto; altri danni ai beni; tutela giudiziaria; la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società SAI - Società Assicuratrice Industriale è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società SAI - Società Assicuratrice Industriale esercita le assicurazioni nei rami pioggia e rischi di impiego e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1980, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società SAI - Società Assicuratrice Industriale, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni contro i danni;

Visto il provvedimento ministeriale in data 4 agosto 1969, in base al quale risulta che la Società SAI - Società Assicuratrice Industriale è autorizzata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni sulla vita e per le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società SAI - Società Assicuratrice Industriale - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società SAI - Società Assicuratrice Industriale - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6598)

SALDA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 9 marzo 1935, 18 agosto 1966, 26 maggio 1971, in base ai quali risulta che la Società Salda di Assicurazioni S.p.A. - Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B., con sede legale in Bologna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami cristalli; furti; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; spese legali e peritali;

Ritenuto che la Società Salda di Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Salda di Assicurazioni S.p.A. - Gruppo: Compagnie Assicurazioni di Bologna - C.A.B., con sede legale in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6599)

SANREMO - Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno

1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 20 maggio 1974, in base al quale risulta che la Società Sanremo - Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Velletri, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; bestiame; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Sanremo - Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Velletri, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami films e guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6600)

SAPA - SECURITY AND PROPERTY ASSURANCE S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 8 maggio 1965 e 2 marzo 1971, in base ai quali risulta che la Società SAPA - Security and Property Assurance S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi, nonchè le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società SAPA - Security and Property Assurance S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via aerea;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(8099)

SARA ASSICURAZIONI S.p.A.
Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 26 agosto 1925, 12 giugno 1946, 24 agosto 1957, 18 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società SARA Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami cauzioni; credito, limitatamente alle vendite rateali; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile; trasporti; perdite pecuniarie di vario genere;

Ritenuto che la Società SARA Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società SARA Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni relativi ai veicoli in epoca anteriore a quella in cui il ramo auto rischi diversi ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società SARA Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo aeronautica, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni connessi con la navigazione aerea in epoca anteriore a quella in cui il ramo aeronautica ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società SARA Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che la Società SARA Assicurazioni S.p.A. esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; credito, limitatamente alle vendite rateali; grandine; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico; per la perdita di noli aeronautici; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società SARA Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici;
- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via aerea;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r.c. generale;

- credito, limitatamente alla vendita a rate e al credito ipotecario aeronautico;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;

- malattia;

- corpi di veicoli terrestri;

- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- merci trasportate;

- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli, furti, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio;

- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;

- r.c. veicoli marittimi lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;

- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;

- cauzione;

- perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6601)

SASA - Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 31 gennaio 1924 e 27 marzo 1963, in base ai quali risulta che la Società SASA - Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Trieste, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti;

Rilevato che la Società SASA , aderendo al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1958, esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano garanzia per l'attività di costruzione di veicoli aerei e per l'attività di costruzione e di demolizione di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e che le predette garanzie rientrano, rispettivamente, nei rami corpi di veicoli aerei e corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali; per la responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali; per la responsabilità civile dei danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario aeronautico e navale; per la perdita di noli; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione area;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società SASA, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società SASA - Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Trieste, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;

- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli aerei;

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca della abilitazione alla navigazione aerea;

la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;
- r.c. generale, limitamente al rischio energia nucleare.

La Società SASA - Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6602)

SAVOIA - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Savoia - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti, nonchè le assicurazioni nei rami incendio e infortuni;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 5 agosto 1949, 25 gennaio 1958, 29 luglio 1958, 6 aprile 1983,in base ai quali risulta che la Società Savoia è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; cauzione; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Ritenuto che la Società Savoia è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Savoia - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo bestiame;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 agosto 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6603) *Il Ministro:* ALTISSIMO

SAVOIA VITA - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita dell'Uomo

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 4 marzo 1971 e 18 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società Savoia Vita - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita dell'Uomo, con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Savoia Vita - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita dell'Uomo, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6604)

SEAR - Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 aprile 1974, in base al quale risulta che la Società SEAR - Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società SEAR - Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6605)

SERENISSIMA - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 aprile 1974, in base al quale risulta che la Società Serenissima - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami cristalli; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni

chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Serenissima - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;

perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6606)

S.I.A.C. - SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONE CAVALLI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i princi-

pali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società S.I.A.C. - Società Italiana Assicurazione Cavalli - Società per Azioni, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo bestiame;

Visto il provvedimento ministeriale in data 22 marzo 1984, in base al quale risulta che la Società S.I.A.C. - Società Italiana Assicurazione Cavalli è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; altri danni ai beni, escluso il rischio bestiame già autorizzato; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società S.I.A.C. - Società Italiana Assicurazione Cavalli - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- altri danni ai beni;

- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6607)

S.I.A.D. - Società Italiana Assicurazioni Danni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 14 novembre 1978, in base al quale risulta che la Società S.I.A.D. - Società Italiana Assicurazioni Danni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società S.I.A.D. - Società Italiana Assicurazioni Danni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6099) *Il Ministro:* ALTISSIMO

LA SICURTÀ 1879 - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private con-

tro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società La Sicurtà 1879 - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Segrate (Milano), alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo cristalli;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 5 gennaio 1967, 26 marzo 1970, 16 giugno 1981, 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società La Sicurtà 1879 è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; bestiame; cauzione; credito; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti; perdite pecuniarie di vario genere, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; tutela giudiziaria, nonché la riassicurazione in tutti i rami danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Sicurtà 1879 - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Segrate (Milano), è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili:
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6610)

S.I.D.A. - SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società S.I.D.A. - Società Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo trasporti, limitatamente ai corpi di navi fino a mille tonnellate di stazza lorda nel dipartimento marittimo della propria sede;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 25 novembre 1957, 16 marzo 1960, 7 gennaio 1961, in base ai quali risulta che la Società S.I.D.A. - Società Italiana di Assicurazioni S.p.A. è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Rilevato che la Società S.I.D.A. - Società Italiana di Assicurazioni S.p.A., autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1958;

Ritenuto che la Società S.I.D.A. - Società Italiana di Assicurazioni S.p.A. è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società S.I.D.A. - Società Italiana di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo bestiame;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6611)

SIPEA - Società Italiana per l'Esercizio delle Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 13 marzo 1982, in base al quale risulta che la Società SIPEA - Società Italiana per l'Esercizio delle Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché la riassicurazione nel ramo vita e nei rami danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società SIPEA - Società Italiana per l'Esercizio delle Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

la riassicurazione nel ramo vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6612) *Il Ministro:* ALTISSIMO

SLP S.p.A.
ASSICURAZIONI SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 aprile 1974, in base al quale risulta che la Società SLP S.p.A. - Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi Accessori, con sede legale in Torino, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Rilevato che la Società SLP S.p.A. - Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi Accessori esercita la riassicurazione nel ramo spese legali e peritali e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1982, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società SLP S.p.A. - Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi Accessori, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6613)

SOCIETÀ ASSICURAZIONI TABACCHI - S.A.T. - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 16 dicembre 1947 e 21 giugno 1952, in base ai quali risulta che la Società Assicurazioni Tabacchi - S.A.T. - Società per Azioni, con sede legale in Lecce, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo incendio, limitatamente all'incendio dei tabacchi e degli immobili ed attrezzi inerenti alla coltivazione e lavorazione di tale prodotto;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Assicurazioni Tabacchi - S.A.T. - Società per Azioni, con sede legale in Lecce, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente ai tabacchi e agli immobili ed attrezzi inerenti alla coltivazione e alla lavorazione di tale prodotto;

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo incendio relativamente ai tabacchi e agli immobili ed attrezzi inerenti alla coltivazione e alla lavorazione di tale prodotto;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo incendio relativamente ai tabacchi e agli immobili ed attrezzi inerenti alla coltivazione e alla lavorazione di tale prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6614)

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Cooperativa a Responsabilità Limitata

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Cattolica di Assicurazione - Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Verona, allá data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami grandine e incendio;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 12 luglio 1924, 19 luglio 1930, 28 febbraio 1941, 9 giugno 1951, 21 aprile 1960, 27 dicembre 1979, in base ai quali risulta che la Società Cattolica di Assicurazione è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami vita; aeronautica; cauzioni; credito, limitatamente alle vendite rateali; cristalli; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti; le assicurazioni nei rami credito, limitatamente al credito ipotecario e al credito agricolo, e responsabilità civile; le operazioni di capitalizzazione;

Rilevato che la Società Cattolica di Assicurazione, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1958;

Ritenuto che la Società Cattolica di Assicurazione è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto esercitava le assicurazioni dei danni relativi ai veicoli in epoca anteriore a quella in cui il ramo auto rischi diversi ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Cattolica di Assicurazione esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi di impiego e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1968, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Cattolica di Assicurazione esercita la riassicurazione nei rami auto rischi diversi e rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1961, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Cattolica di Assicurazione - Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Verona, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente alla vendita a rate;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;

le assicurazioni nel ramo

- credito, limitatamente al credito ipotecario e al credito agricolo;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6615) *Il Ministro:* ALTISSIMO

SOCIETÀ ESERCENTI MUTUA ASSICURAZIONE FIRENZE - S.E.M.A.F.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 gennaio 1926 e 7 agosto 1968, in base ai quali risulta che la Società Esercenti Mutua Assicurazione Firenze - S.E.M.A.F., con sede legale in Firenze, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo bestiame, limitatamente al bestiame da macello nel territorio della Regione Toscana;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Esercenti Mutua Assicurazione Firenze - S.E.M.A.F., con sede legale in Firenze, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Regione Toscana:

le assicurazioni nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente al bestiame da macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6616)

Il Ministro: ALTISSIMO

SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONE CREDITI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, elimi-

nando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 14 aprile 1948 e 5 luglio 1982, in base ai quali risulta che la Società Italiana Assicurazione Crediti - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami cauzioni e credito;

Rilevato che la Società Italiana Assicurazione Crediti esercita la riassicurazione nel ramo rischi di impiego e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1960, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Italiana Assicurazione Crediti - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- credito;

- cauzione;

la riassicurazione nel ramo

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6617) *Il Ministro:* ALTISSIMO

SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 26 maggio 1967, in base al quale risulta che la Società SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano garanzia per l'attività di costruzione di veicoli aerei e per l'attività di costruzione e di demolizione di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e che le

predette garanzie rientrano, rispettivamente, nei rami corpi di veicoli aerei e corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali; per la responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali; per la responsabilità civile dei danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario aeronautico e navale; per la perdita di noli; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione area;

Rilevato che la Società SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1969, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 2 agosto 1968, 15 luglio 1969, 25 luglio 1969, in base ai quali risulta che la Società SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni è autorizzata ad estendere all'estero la propria attività;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare.

La Società SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6618)

SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI - S.I.C.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 14 agosto 1951, 9 dicembre 1954, 20 marzo 1961, 25 giugno 1962, in base ai quali risulta che la Società Italiana Cauzioni - S.I.C. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami cauzioni e credito;

Rilevato che la Società Italiana Cauzioni - S.I.C. esercita la riassicurazione nei rami cauzioni e credito e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Italiana Cauzioni - S.I.C. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- credito;

- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6619) *Il Ministro:* ALTISSIMO

SOCIETÀ ITALO-AMERICANA - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. S.I.A.R.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 9 gennaio 1951, in base al quale risulta che la Società Italo-Americana - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - S.I.A.R., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Italo-Americana - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - S.I.A.R., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 19 , n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6620)

Il Ministro: ALTISSIMO

SOCIETÀ MUTUA ASSICURAZIONE BESTIAME DA MACELLO

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Mutua Assicurazione Bestiame da Macello, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo bestiame;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 24 luglio 1943 e 7 agosto 1946, in base ai quali risulta che la Società Mutua Assicurazione Bestiame da Macello è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo bestiame, limitatamente al bestiame da macello;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Mutua Assicurazione Bestiame da Macello, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente al bestiame da macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6621)

Il Ministro: ALTISSIMO

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo incendio;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 novembre 1924, 20 febbraio 1929, 28 marzo 1929, 10 agosto 1931, 11 agosto 1932, 28 novembre 1932, 4 luglio 1934, 10 gennaio 1935, 25 settembre 1935, 29 ottobre 1935, 10 agosto 1940, 7 agosto 1947, 25 maggio 1948, 12 gennaio 1949, 15 febbraio 1966, 12 agosto 1971, 16 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società Reale Mutua di Assicurazioni è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; automobili; bestiame; cauzioni; credito; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; infortuni; malattie; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti; tutela giudiziaria; la riassicurazione nel ramo vita e in tutti rami danni; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Reale Mutua di Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società Reale Mutua di Assicurazioni, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- vita;

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo films;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo pioggia;
- tutela giudiziaria;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami danni indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6622)

IL SOLE - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 11 giugno 1979 e 27 dicembre 1983, in base ai quali risulta che la Società Il Sole - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria, nonchè le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami credito e cauzione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Il Sole - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami

- credito;
- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6623)

Il Ministro: ALTISSIMO

TICINO - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 30 settembre 1974, in base al quale risulta che la Società Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; bestiame; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:
le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo films;
- r.c. autoveicoli terrestri;

- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6624)

TORO ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private con-

tro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Toro Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Torino, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nei rami incendio; infortuni; responsabilità civile;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 31 ottobre 1928, 12 dicembre 1928, 18 ottobre 1930, 11 aprile 1932, 7 gennaio 1933, 21 ottobre 1933, 19 gennaio 1934, 16 luglio 1934, 21 luglio 1934, 10 dicembre 1956, 14 giugno 1972, 27 dicembre 1979, in base ai quali risulta che la Società Toro Assicurazioni è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; automobili; bestiame; cauzioni; credito; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti; perdite pecuniarie di vario genere; la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Toro Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Toro Assicurazioni esercita le assicurazioni nel ramo films e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1977, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Visto il provvedimento ministeriale in data 8 settembre 1934, in base al quale risulta che la Società Toro Assicurazioni è autorizzata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni sulla vita;

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e considerato che la Società Toro Assicurazioni, alla data di pubblicazione del regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1290, possedeva il capitale sociale richiesto per essere legittimata ad estendere all'estero la propria attività nelle assicurazioni contro i danni;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Toro Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

le operazioni di capitalizzazione.

La Società Toro Assicurazioni - Società per Azioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6625)

TRANS-ATLANTICA - Società Italiana per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 20 luglio 1974, in base al quale risulta che la Società Trans-Atlantica - Società Italiana per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Napoli, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Trans-Atlantica - Società Italiana per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Napoli, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6626)

TRIESTE E VENEZIA ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 1° settembre 1975, in base al quale risulta che la Società Trieste e Venezia Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; bestiame; cristalli; danni acque; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; pioggia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Trieste e Venezia Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;

- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6627)

UAP ITALIANA - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 4 marzo 1982 e 29 dicembre 1982, in base ai quali risulta che la Società UAP Italiana - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; credito, limitatamente al rischio perdite patrimoniali derivanti da insolvenza; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società UAP Italiana - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- r.c. generale;
- credito, limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6628)

UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 18 marzo 1935, in base al quale risulta che la Società UCA - Assicurazione Spese Legali e Peritali - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società UCA - Assicurazione Spese Legali e Peritali - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6629)

UNIASS - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 4 agosto 1984, in base al quale risulta che la Società Uniass - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I, lettera A, alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Uniass - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6630)

UNIONE EURO-AMERICANA DI ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 25 giugno 1962 e 26 marzo 1970, in base ai quali risulta che la Società Unione Euro-Americana di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili; films; furti; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; spese legali e peritali, limitatamente alla circolazione stradale; trasporti, limitatamente ai trasporti terrestri;

Rilevato che la Società Unione Euro-Americana di Assicurazioni esercita la riassicurazione nei rami films; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1968, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Unione Euro-Americana di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via terrestre;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;
- tutela giudiziaria, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6631)

UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTÀ - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Unione Mediterranea di Sicurtà - Società per Azioni, con sede legale in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visto il provvedimento ministeriale in data 12 giugno 1947, in base al quale risulta che la Società Unione Mediterranea di Sicurtà è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo aeronautica;

Rilevato che la Società Unione Mediterranea di Sicurtà esercita la riassicurazione nei rami aeronautica e rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano garanzia per l'attività di costruzione di veicoli aerei e per l'attività di costruzione e di demolizione di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e che le

predette garanzie rientrano, rispettivamente, nei rami corpi di veicoli aerei e corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali; per la responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali; per la responsabilità civile dei danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario aeronautico e navale; per la perdita di noli; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione area;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Unione Mediterranea di Sicurtà - Società per Azioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;

- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;

- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6632)

UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 5 gennaio 1929, 27 dicembre 1934, 21 aprile 1948, 7 gennaio 1961, 27 marzo 1963, 18 giugno 1981, in base ai quali risulta che la Società Unione Subalpina di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami vita; aeronautica; automobili; bestiame; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; pioggia; responsa-

bilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Unione Subalpina di Assicurazioni è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Unione Subalpina di Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;

- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6633)

UNITALIA S.p.A. - Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 11 giugno 1979 e 5 luglio 1982, in base ai quali risulta che la Società Unitalia S.p.A. - Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria, nonchè le assicurazioni nei rami credito e cauzione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Unitalia S.p.A. - Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni nei rami

- credito;
- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6634)

UNIVERSO ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 9 giugno 1972, 19 ottobre 1972, 11 aprile 1974, 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Universo Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; bestiame; cristalli; danni acque; furti; grandine; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi di impiego; trasporti, nonchè le assicurazioni nei rami credito e cauzione;

Visto il provvedimento ministeriale in data 18 luglio 1984, in base al quale risulta che la Società Universo Assicurazioni S.p.A. è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami malattia, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; altri danni ai beni, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; perdite pecuniarie di vario genere, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; corpi di veicoli terrestri; tutela giudiziaria, nonchè la riassicurazione nei rami già esercitati e nei rami corpi di veicoli terrestri e tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Universo Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;

- malattia;

- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami

- credito;
- cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6635)

UNIVERSO VITA S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 4 agosto 1984, in base al quale risulta che la Società Universo Vita S.p.A., con sede legale in Bologna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Universo Vita S.p.A., con sede legale in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6636)

VARESE ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 7 agosto 1974, in base al quale risulta che la Società Varese Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Varese Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;

- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6637)

VECCHIA MUTUA GRANDINE ED EGUAGLIANZA
Società di Mutua Assicurazione a Premio Fisso

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 8 febbraio 1935 e 19 febbraio 1936, in base ai quali risulta che la Società Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza - Società di Mutua Assicurazione a Premio Fisso, con sede legale in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo grandine;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza - Società di Mutua Assicurazione a Premio Fisso, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo:

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo grandine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6638)

VENETA ASSICURAZIONI - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 7 agosto 1961 e 25 giugno 1962, in base ai quali risulta che la Società Veneta Assicurazioni - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Padova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica, limitatamente agli infortuni; automobili; bestiame; cauzioni; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Visto il provvedimento ministeriale in data 2 febbraio 1963, in base al quale risulta che la Società Veneta Assicurazioni è autorizzata ad estendere all'estero l'esercizio della propria attività;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Veneta Assicurazioni - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Padova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

La Società Veneta Assicurazioni - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni è altresì autorizzata a stabilirsi all'estero per esercitarvi la propria attività nei rami indicati al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6639)

VENETA VITA - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 2 ottobre 1974, in base al quale risulta che la Società Veneta Vita - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita, con sede legale in Padova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Veneta Vita - S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita, con sede legale in Padova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6640)

LA VENEZIA ASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 1° settembre 1975, in base al quale risulta che la Società La Venezia Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale

in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Venezia Assicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6641)

VERONA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 8 marzo 1982, in base al quale risulta che la Società Verona Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Verona, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Verona Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Verona, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6642)

VITA DOMANI - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 4 luglio 1983, in base al quale risulta che la Società Vita Domani - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicu-

razioni, con sede legale in Segrate (Milano), è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Vita Domani - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Segrate (Milano), è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5643)

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami furti; incendio; infortuni; responsabilità civile; trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 27 luglio 1936, 3 settembre 1936, 25 novembre 1957, 7 marzo 1960, 27 dicembre 1979, 16 giugno 1981, 5 luglio 1982, 13 luglio 1983, in base ai quali risulta che la Società Vittoria Assicurazioni S.p.A. è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo perdite pecuniarie

di vario genere; le assicurazioni nei rami vita; aeronautica; automobili; cauzioni; credito; cristalli; grandine; malattie; pioggia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; rischi atomici; altri danni ai beni, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; la riassicurazione nel ramo altri danni ai beni; le operazioni di capitalizzazione;

Ritenuto che la Società Vittoria Assicurazioni è legittimata ad esercitare la riassicurazione anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava la riassicurazione nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società Vittoria Assicurazioni esercita la riassicurazione nei rami vita; aeronautica; responsabilità civile auto e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- vita;
- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- credito;
- cauzione;

le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6644)

LA VITTORIA RIASSICURAZIONI - S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società La Vittoria Riassicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava la riassicurazione nei rami automobili e incendio;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 23 dicembre 1933 e 27 luglio 1936, in base ai quali risulta che la Società La Vittoria Riassicurazioni è altresì legittimata ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Vittoria Riassicurazioni - Società per Azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6645)

«WINTERTHUR» - Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e

di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società "Winterthur" - Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni S.P.A., con sede legale in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio e trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 30 giugno 1931, 11 marzo 1957, 16 dicembre 1971, 18 febbraio 1980, 29 luglio 1981, in base ai quali risulta che la Società "Winterthur" è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cristalli; furti; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; assicurazioni marittime e trasporti; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio, elettronica, nonché le assicurazioni nei rami aeronautica; cauzioni, limitatamente alle garanzie delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione; rischi atomici; r.c. generale;

Rilevato che la Società "Winterthur", autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo infortuni, esercita altresì le assicurazioni nel ramo malattie e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1977, ha indicato in apposito allegato i dati relativi al predetto ramo malattie;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che la Società "Winterthur" esercita la riassicurazione nei rami grandine e rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole:

DECRETA

La Società "Winterthur" - Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- corpi di veicoli aerei;
- r.c. aeromobili;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;

- cauzione, limitatamente alla garanzia delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione;

la riassicurazione nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo grandine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6646)

AACHENER UND MÜNCHENER VERSICHERUNG
Aktiengesellschaft

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando

per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 23 maggio 1970, in base al quale risulta che la Società Aachener und Münchener Versicherung - Aktiengesellschaft, con sede legale in Aachen (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami cristalli; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Aachener und Münchener Versicherung - Aktiengesellschaft, con sede legale in Aachen (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6647)

ABEILLE-PAIX I.G.A.R.D. - Compagnia di Assicurazioni contro i Danni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e

di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Abeille-Paix I.G.A.R.D. - Compagnia di Assicurazioni contro i Danni, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo grandine;

Visto il provvedimento ministeriale in data 22 giugno 1983, in base al quale risulta che la Società Abeille-Paix I.G.A.R.D. è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio cedimento del terreno; altri danni ai beni, per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; credito, limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; cauzioni, limitatamente a quelle indirette; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria, nonchè la riassicurazione nel ramo grandine;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Abeille-Paix I.G.A.R.D. - Compagnia di Assicurazioni contro i Danni, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo grandine;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio cedimento del terreno;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo grandine;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
- cauzione, limitatamente alle cauzioni indirette;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6648)

ABEILLE-PAIX VIE - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto l'art. 64 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Abeille-Paix Vie - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, esercitava le assicurazioni nel ramo vita alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, e non ne aveva ceduto il relativo portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Rilevato che la Società Abeille-Paix Vie esercita la riassicurazione nel ramo vita e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Abeille-Paix Vie - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6649)

AFIA INSURANCE COMPANY S.A. - N.V.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno

1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 22 luglio 1972, in base al quale risulta che la Società Afia Insurance Company S.A. - N.V., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami cristalli; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che la Società Afia Insurance Company S.A. - N.V., autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1975;

Rilevato che la Società Afia Insurance Company S.A. - N.V., aderendo al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1975, esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Afia Insurance Company S.A. - N.V., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6650)

ALLIANCE - Assurance Company Limited

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modifi-

cazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Alliance - Assurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo incendio;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 12 aprile 1921, 19 febbraio 1936, 28 febbraio 1955, 8 maggio 1965, in base ai quali risulta che la Società Alliance è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami furti e trasporti;

Rilevato che la Società Alliance esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1959, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Alliance esercita la riassicurazione nei rami incendio e trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per la responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità

civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali; per la responsabilità per danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Alliance - Assurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare e alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo furti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6651)

ALLIANZ - Compagnia di Assicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e

di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 gennaio 1966 e 20 dicembre 1969, in base ai quali risulta che la Società Allianz - Compagnia di Assicurazioni, con sede legale in Monaco di Baviera (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che la Società Allianz esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; grandine; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1967, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Allianz - Compagnia di Assicurazioni, con sede legale in Monaco di Baviera (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;

- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli terrestri;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli e furti;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6652)

ALLIANZ-Allgemeine Rechtsschutzversicherungs

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 18 agosto 1984, in base al quale risulta che la Società Allianz - Allgemeine Rechtsschutzversicherungs, con sede legale in Monaco di Baviera (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Allianz - Allgemeine Rechtsschutzversicherungs, con sede legale in Monaco di Baviera (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6653)

ALPINA - Compagnia d'Assicurazione S.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 luglio 1950, 11 marzo 1957, 24 agosto 1957, 7 gennaio 1961, 7

agosto 1968, in base ai quali risulta che la Società Alpina - Compagnia d'Assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; cauzioni; furti; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Ritenuto che la Società Alpina è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Alpina è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società Alpina esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1975, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Alpina - Compagnia d'Assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6654)

AVON INSURANCE PLC

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 15 dicembre 1979, in base al quale risulta che la Società Avon Insurance PLC, con sede legale in Stratford - upon - Avon (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; corpi di veicoli terrestri; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno; altri danni ai beni; r.c. generale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Avon Insurance PLC, con sede legale in Stratford - upon - Avon (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;

- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno;
- altri danni ai beni;
- r.c. generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6655)

THE CENTURY INSURANCE COMPANY LIMITED

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria,

quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 6 settembre 1968, 17 ottobre 1972, 20 febbraio 1973, in base ai quali risulta che la Società The Century Insurance Company Limited, con sede legale in Edimburgo (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cauzioni; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè le assicurazioni nel ramo malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Century Insurance Company Limited, con sede legale in Edimburgo (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;

- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6656)

COLONIA VERSICHERUNG AG

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 16 febbraio 1982, in base al quale risulta che la Società Colonia Versicherung AG, con sede legale in Colonia (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione del rischio insufficienza di reddito;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Colonia Versicherung AG, con sede legale in Colonia (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione del rischio insufficienza di reddito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6657)

COMMERCIAL UNION - Assurance Company PLC

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Commercial Union - Assurance Company PLC, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nei rami incendio e infortuni;

Visto il provvedimento ministeriale in data 28 febbraio 1955, in base al quale risulta che la Società Commercial Union è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; responsabilità civile; trasporti;

Ritenuto che la Società Commercial Union è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Ritenuto che la Società Commercial Union è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che la Società Commercial Union esercita la riassicurazione nei rami incendio; rischi atomici; trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Commercial Union - Assurance Company PLC, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;

- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare;

- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;

- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;

- corpi di veicoli terrestri;

- corpi di veicoli aerei;

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli e furti;

- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;

- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6658)

THE CONTINENTAL INSURANCE COMPANY

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 6 aprile 1983, in base al quale risulta che la Società The Continental Insurance Company, con sede legale in Concord, New Hampshire (U.S.A.), e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi intemperie, perdita di utili, persistenza di spese generali, perdita di fitti e redditi, altre perdite pecuniarie;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Continental Insurance Company, con sede legale in Concord, New Hampshire (U.S.A.), e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a intemperie, perdite di utili, persistenza di spese generali, perdita di fitti e redditi, altre perdite pecuniarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6659) *Il Ministro:* ALTISSIMO

EAGLE STAR - Insurance Company Limited

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società Eagle Star - Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 15 giugno 1951 e 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Eagle Star è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere, nonchè le assicurazioni nel ramo aeronautica;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Eagle Star - Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli aerei;
- r.c. aeromobili;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6660)

ELVIA - Compagnia di Assicurazione

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 6 novembre 1970, in base al quale risulta che la Società Elvia - Compagnia di Assicurazione, con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; furti; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti, limitatamente alle garanzie assicurazioni bagaglio, assicurazioni contro gli infortuni di viaggio, assicurazioni contro le spese di annullamento di viaggio e di viaggio di ritorno, assicurazioni rottura e furto di sci, responsabilità civile sciatori;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Rilevato che la Società Elvia esercita la riassicurazione nel ramo aeronautica e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1971, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico; per la perdita di noli aeronautici; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Elvia - Compagnia di Assicurazione, con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici;
- corpi di veicoli aerei;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via aerea;
- r.c. aeromobili;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;

- merci trasportate, limitatamente ai bagagli;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio;

- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore per i bagagli;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente alle spese di annullamento di viaggio e di viaggio di ritorno e alla rottura di sci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6661)

THE EQUINE & LIVESTOCK INSURANCE COMPANY LTD.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 12 maggio 1980, in base ai quali risulta che la Società The Equine & Livestock Insurance Company Ltd., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Ravenna, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo altri danni ai beni, limitatamente ai rischi relativi a cavalli e cani;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Equine & Livestock Insurance Company Ltd., con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Ravenna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai cavalli e ai cani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6662)

EXCESS INSURANCE COMPANY LIMITED

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 26 maggio 1979 e 18 luglio 1984, in base ai quali risulta che la Società Excess Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; credito; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Excess Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;

- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6663)

GAN VIE - Compagnie Française d'Assurances sur la Vie
Società anonima

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 8 settembre 1972, in base al quale risulta che la Società Gan Vie - Compagnie Française d'Assurances sur la Vie - Società Anonima, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Gan Vie - Compagnie Française d'Assurances sur la Vie - Società Anonima, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6664)

GENERAL ACCIDENT - Fire & Life Assurance Co. P.L.C.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 11 giugno 1979, in base al quale risulta che la Società General Accident - Fire & Life Assurance Co. P.L.C., con sede legale in Perth (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società General Accident - Fire & Life Assurance Co. P.L.C., con sede legale in Perth (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;

- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6665)

GERLING KONZERN - Allgemeine Versicherungs - Aktiengesellschaft

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 5 luglio 1973, in base al quale risulta che la Società Gerling-Konzern - Allgemeine Versicherungs - Aktiengesellschaft, con sede legale in Colonia (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami cristalli; danni acque; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; pioggia; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che la Società Gerling-Konzern esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1979, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Gerling-Konzern esercita la riassicurazione nel ramo incendio e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1975, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Gerling-Konzern - Allgemeine Versicherungs - Aktiengesellschat, con sede legale in Colonia (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- incendio ed elementi naturali;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare;

- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;

- corpi di veicoli ferroviari;

- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- merci trasportate;

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli, furti, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo pioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6666)

GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE PLC

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 luglio 1950, 24 luglio 1961, 10 aprile 1978, 30 aprile 1981, in base ai quali risulta che la Società Guardian Royal Exchange Assurance PLC, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami cristalli; furti; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che la Società Guardian Royal Exchange Assurance PLC esercita le assicurazioni nel ramo aeronautica e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1963, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Guardian Royal Exchange Assurance PLC, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- corpi di veicoli aerei;
- r.c. aeromobili;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6667)

HELVETIA - Compagnia Svizzera d'Assicurazioni contro l'Incendio

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 20 marzo 1948, 28 febbraio 1955, 29 luglio 1958, 30 settembre 1974, 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Helvetia - Compagnia Svizzera d'Assicurazioni contro l'Incendio, con sede legale in San Gallo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cristalli; danni acque; furti; incendio; infortuni; malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonché le assicurazioni nei rami altri danni ai beni, limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio ed elettronica, e perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdita di fitti e redditi, perdite commerciali indirette;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Helvetia - Compagnia Svizzera d'Assicurazioni contro l' Incendio, con sede legale in San Gallo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdita di fitti e di redditi, perdite commerciali indirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6668)

INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 dicembre 1956, 24 agosto 1957, 14 maggio 1971, 27 dicembre 1983, in base ai quali risulta che la Società Insurance Company of North America, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; bestiame; cristalli; furti; grandine; incendio; infortuni; malattia; responsabilità civile; trasporti; le assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente ai diritti doganali e alla restituzione dell'importo dell'I.G.E. e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati; la riassicurazione nel ramo credito;

Ritenuto che la Società Insurance Company of North America è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Insurance Company of North America, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami films e guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- cauzione, limitatamente ai diritti doganali e al rimborso dell'IVA e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati;

la riassicurazione nel ramo

- credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6999)

LA MANNHEIM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società La Mannheim - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Mannheim (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo trasporti;

Visto il provvedimento ministeriale in data 10 dicembre 1956, in base al quale risulta che la Società La Mannheim è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile;

Rilevato che la Società La Mannheim esercita le assicurazioni nel ramo responsabilità civile auto e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1957, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società La Mannheim esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; incendio; responsabilità civile terzi; trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Mannheim - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Mannheim (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;

- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;

- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;

- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;

- corpi di veicoli terrestri;

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli e furti;

- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6670)

THE MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 27 agosto 1951 e 7 ottobre 1974, in base ai quali risulta che la Società The Marine Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano ga-

ranzia per l'attività di costruzione e di demolizione di navi e che le predette garanzie rientrano nel ramo corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali; per la responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario navale; per la perdita di noli navali; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Marine Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;

- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;

- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli navali, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6671)

THE MUTUAL FIRE MARINE AND INLAND INSURANCE COMPANY

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 15 dicembre 1979, in base al quale risulta che la Società The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno; altri danni ai beni; r.c. generale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno;
- altri danni ai beni;
- r.c. generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6672)

NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 21 giugno 1950, in base al quale risulta che la Società National Union Fire Insurance Company, con sede legale in Pittsburgh (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma , è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e trasporti;

Rilevato che la Società National Union Fire Insurance Company, autorizzata ad esercitare le assicu-

razioni nel ramo incendio, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1961;

Rilevato che la Società National Union Fire Insurance Company, aderendo al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1961, esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici;

Rilevato che la Società National Union Fire Insurance Company esercita la riassicurazione nei rami incendio e trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per la responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali; per la responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società National Union Fire Insurance Company, con sede legale in Pittsburgh (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma , è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

la riassicurazione nel ramo

- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6673)

NATIONAL VULCAN - Engineering Insurance Group Ltd.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 12 agosto 1971, 16 dicembre 1971, 23 giugno 1972, in base ai quali risulta che la Società National Vulcan - Engineering Insurance Group Ltd., con sede legale in Manchester (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; responsabilità civile terzi; trasporti, limitatamente ai trasporti terrestri, nonchè le assicurazioni nel ramo furti;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo responsabilità civile terzi sono legittimate a prestare garanzia anche per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società National Vulcan - Engineering Insurance Group Ltd., con sede legale in Manchester (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- corpi di veicoli ferroviari;
- merci trasportate, limitatamente alle merci trasportate per via terrestre;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose;
- r. c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo furti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6674)

LA NEUCHÂTELOISE - Società Svizzera di Assicurazioni Generali

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto il provvedimento ministeriale in data 21 luglio 1926, in base al quale risulta che la Società La Neuchâteloise - Società Svizzera di Assicurazioni Generali, con sede legale in Neuchâtel (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo trasporti prestano garanzia per l'attività di costruzione e di demolizione di navi e che le predette garanzie rientrano nel ramo corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali; per la responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario navale; per la perdita di noli navali; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Neuchateloise - Società Svizzera di Assicurazioni Generali, con sede legale in Neuchatel (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;

- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli navali, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6675) *Il Ministro:* ALTISSIMO

NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 10 agosto 1951, 8 maggio 1965, 26 maggio 1967, 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società New Hampshire Insurance Company, con sede legale in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; bestiame; cauzioni; credito; cristalli; films; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattia; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti;

Rilevato che la Società New Hampshire Insurance Company, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1961;

Rilevato che la Società New Hampshire Insurance Company, aderendo al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1961, esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici;

Rilevato che la Società New Hampshire Insurance Company esercita la riassicurazione nei rami aeronautica; cauzioni; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società New Hampshire Insurance Company, con sede legale in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale

per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti;
- credito;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi;

la riassicurazione nel ramo

- incendio ed elementi naturali, limitatamente al rischio energia nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

(6676) *Il Ministro:* ALTISSIMO

NORD DEUTSCHE - Versicherungs - Aktiengesellschaft

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 22 marzo 1984, in base al quale risulta che la Società Nord Deutsche - Versicherungs - Aktiengesellschaft, con sede legale in Amburgo (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, limitatamente agli infortuni derivanti alle persone trasportate su imbarcazioni; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Nord Deutsche - Versicherungs - Aktiengesellschaft, con sede legale in Amburgo (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6677)

NORDSTERN - Compagnia di Assicurazioni Generali

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 20 novembre 1941, 5 marzo 1959, 26 marzo 1970, 6 dicembre 1972, in base ai quali risulta che la Società Nordstern - Compagnia di Assicurazioni Generali, con sede legale in Colonia sul Reno (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonché le assicurazioni nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Nordstern - Compagnia di Assicurazioni Generali, con sede legale in Colonia sul Reno (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6678)

THE NORTHERN - Assurance Company Limited

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 15 luglio 1947, 28 febbraio 1955, 14 marzo 1969, 14 settembre 1971, in base ai quali risulta che la Società The Northern -

Assurance Company Limited, con sede legale in Croydon (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonché le assicurazioni nei rami cristalli e responsabilità civile;

Rilevato che la Società The Northern, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1958;

Rilevato che la Società The Northern esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Northern - Assurance Company Limited, con sede legale in Croydon (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo cristalli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6679)

NORWICH UNION - Fire Insurance Society Limited

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, elimi-

nando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 18 ottobre 1966, 17 ottobre 1972, 9 maggio 1980, in base ai quali risulta che la Società Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; cauzioni; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè le assicurazioni nel ramo malattie, limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Ritenuto che la Società Norwich Union è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo auto rischi diversi, in quanto autorizzata ad assumere in via generale, e quindi anche per i veicoli, i rischi compresi nel ramo auto rischi diversi;

Rilevato che per il ramo malattie non ha trovato pratica applicazione la limitazione alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Gran Bretagna) e rap-

presentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6680)

PHOENIX ASSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 19 maggio 1981, in base al quale risulta che la Società Phoenix Assurance Public Limited Company, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni e malattia; incendio ed altri danni ai beni; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Phoenix Assurance Public Limited Company, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- incendio ed altri danni ai beni;

- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6681)

R + V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 24 luglio 1970, 29 novembre 1972, 15 dicembre 1981, in base ai quali risulta che la Società R + V Allgemeine Versicherung AG, con sede legale in Wiesbaden (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti; perdite pecuniarie di vario genere, nonchè le assicurazioni nel ramo responsabilità civile auto;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società R + V Allgemeine Versicherung AG, con sede legale in Wiesbaden (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere;

le assicurazioni nei rami

- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6682)

RELIANCE INSURANCE COMPANY

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 7 agosto 1947, 15 dicembre 1956, 25 giugno 1962, 9 settembre 1968, 14 settembre 1971, in base ai quali risulta che la Società Reliance Insurance Company, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; automobili; cauzioni, limitatamente alla infedeltà dei dipendenti; cristalli; films; furti; guasti macchine e rischi di montaggio; incendio; infortuni; malattie; responsabilità civile; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Rilevato che la Società Reliance Insurance Company, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1961;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società Reliance Insurance Company esercita le assicurazioni nei rami pioggia e rischi di impiego e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1979, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Reliance Insurance Company, con sede legale Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione, limitatamente alla infedeltà dei dipendenti;
- perdite pecuniarie di vario genere;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6683)

RHÔNE MÉDITERRANÉE
Compagnia Francese di Assicurazioni e Riassicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 28 ottobre 1957, 19 gennaio 1960, 20 dicembre 1969, 5 ottobre 1971, 7 settembre 1981, in base ai quali risulta che la Società Rhône Méditerranée - Compagnia Francese di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Marsiglia (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile terzi; trasporti, nonchè le assicurazioni nei rami malattia; responsabilità civile auto; altri danni ai beni;

Rilevato che la Società Rhône Méditerranée, autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1976;

Rilevato che la Società Rhône Méditerranée esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1977, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Rhone Mèditerranée - Compagnia Francese di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Marsiglia (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- malattia;
- altri danni ai beni;
- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6684)

ROYAL INSURANCE (INT.) LIMITED

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 25 agosto 1928, 19 febbraio 1936, 12 giugno 1947, 28 febbraio 1955, 6 aprile 1983, in base ai quali risulta che la Società Royal Insurance (Int.) Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; furti; incendio; infortuni; r.c. generale; trasporti;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nel ramo aeronautica prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico;

Rilevato che la Società Royal Insurance (Int.) Limited esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1959, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che la Società Royal Insurance (Int.) Limited esercita la riassicurazione nei rami incendio e trasporti e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1955, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Royal Insurance (Int.) Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente al rischio energia nucleare;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli aerei;
- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo furti;
- r.c. aeromobili;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6685)

THE SEA INSURANCE COMPANY LIMITED

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società The Sea Insurance Company Limited, con sede legale in Liverpool (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 6 dicembre 1947, 10 agosto 1951, 5 settembre 1960, 7 gennaio 1961, 8 maggio 1965, 6 giugno 1974, in base ai quali risulta che la Società The Sea Insurance Company Limited è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica; cauzioni; guasti macchine e rischi di montaggio, nonchè la riassicurazione in tutti i rami danni;

Rilevato che le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano garanzia per l'attività di costruzione di veicoli aerei e per

l'attività di costruzione e di demolizione di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e che le predette garanzie rientrano, rispettivamente, nei rami corpi di veicoli aerei e corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per i rischi relativi alle installazioni marittime, lacustri e fluviali, ivi compresi quelli di responsabilità civile; per la responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale; per la responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali; per la responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali; per la responsabilità civile dei danni causati dalle merci trasportate; per il credito ipotecario aeronautico e navale; per la perdita di noli; per la perdita di utili conseguente al trasporto di merci; per la perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali; per le perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione area;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Sea Insurance Company Limited, con sede legale in Liverpool (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni nei rami

- infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali;
- altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali e ai rischi già compresi nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;
- r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla responsabilità civile derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante le installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6686)

THE SEVEN PROVINCES - Insurance Company, Ltd.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 19 giugno 1953 e 13 marzo 1961, in base ai quali risulta che la Società The Seven Provinces - Insurance Company, Ltd., con sede legale in L'Aja (Paesi Bassi) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica; automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile; trasporti, nonchè le assicurazioni nei rami films; guasti macchine e rischi di montaggio; malattie;

Ritenuto che la Società The Seven Provinces è legittimata ad esercitare la riassicurazione anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava la riassicurazione nei

rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società The Seven Provinces, autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e responsabilità civile terzi, aderisce al Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici dall'anno 1958;

Ritenuto che la Società The Seven Provinces è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo responsabilità civile auto, in quanto esercitava le assicurazioni della responsabilità civile in epoca anteriore a quella in cui il ramo responsabilità civile auto ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Rilevato che la Società The Seven Provinces esercita le assicurazioni nei rami pioggia e rischi di impiego e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1981, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Seven Provinces - Insurance Company, Ltd., con sede legale in L'Aja (Paesi Bassi) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;

- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;

- r.c. aeromobili;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti;

- r.c. generale;

- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;

- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nei rami

- malattia;

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami films e guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti;

- perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6687)

SUN - Insurance Office Limited

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 22 giugno 1925, 16 dicembre 1971, 18 luglio 1984, in base ai quali risulta che la Società Sun - Insurance Office Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; furti; incendio; infortuni; malattia; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e responsabilità del vettore; le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami credito e cauzione; le assicurazioni nel ramo films;

Rilevato che la Società Sun esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1974, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Sun - Insurance Office Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili, limitatamente alla responsabilità civile del vettore;

- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami

- credito;
- cauzione;

le assicurazioni nel ramo

- altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo films.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6688)

LA SVIZZERA - Società Anonima di Assicurazioni Generali

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società La Svizzera - Società Anonima di Assicurazioni Generali, con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nel ramo trasporti;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 15 agosto 1929, 28 febbraio 1955, 26 maggio 1967, 14 marzo 1969, in base ai quali risulta che la Società La Svizzera è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cristalli; furti; incendio; infortuni; responsabilità civile auto; responsabilità civile terzi; le assicurazioni nei rami aeronautica; danni acque; malattie; responsabilità civile; la riassicurazione nel ramo trasporti;

Ritenuto che la Società La Svizzera è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che la Società La Svizzera esercita la riassicurazione nei rami aeronautica e rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1963, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica e trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario aeronautico e navale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società La Svizzera - Società Anonima di Assicurazioni Generali, con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli aerei;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;
- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. aeromobili;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

le assicurazioni nel ramo

- malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6689)

THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 19 maggio 1981, in base al quale risulta che la Società The Tokio Marine and Fire Insurance Company (U.K.) Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; assicurazioni marittime e trasporti; assicurazioni aeronautiche; incendio ed altri danni ai beni; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società The Tokio Marine and Fire Insurance Company (U.K.) Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- assicurazioni marittime e trasporti;
- assicurazioni aeronautiche;
- incendio ed altri danni ai beni;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6690)

L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS - VIE
Società anonima di assicurazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 maggio 1953, in base al quale risulta che la Società L'Union des Assurances de Paris - Vie - Società Anonima di Assicurazioni, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è legittimata ad esercitare le assicurazioni nel ramo vita;

Rilevato che la Società L'Union des Assurances de Paris - Vie esercita la riassicurazione nel ramo vita e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1968, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società L'Union des Assurances de Paris - Vie - Società Anonima di Assicurazioni, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6691)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLA - Compagnia di Assicurazioni Pohjola

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 15 dicembre 1979, in base al quale risulta che la Società Vakuutusosakeyhtio Pohjola - Compagnia di Assicurazioni Pohjola, con sede legale in Helsinki (Finlandia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno; altri danni ai beni; r.c. generale;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Vakuutusosakeyhtiö Pohjola - Compagnia di Assicurazioni Pohjola, con sede legale in Helsinki (Finlandia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- merci trasportate;

- incendio ed elementi naturali, limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno;
- altri danni ai beni;
- r.c. generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6692)

«VITA» - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 26 giugno 1967, in base al quale risulta che la Società "Vita" - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società "Vita" - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6693)

WINTERTHUR - Società di Assicurazione sulla Vita

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 2 luglio 1979 e 9 marzo 1981,in base ai quali risulta che la Società Winterthur - Società di Assicurazione sulla Vita, con sede legale in Winterthur (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Winterthur - Società di Assicurazione sulla Vita, con sede legale in Winterthur (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo

- vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6694)

WÜRTTEMBERGISCHE FEUERVERSICHERUNG AG

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento;

Visto il provvedimento ministeriale in data 19 maggio 1981, in base al quale risulta che la Società Wurttembergische Feuerversicherung AG, con sede legale in

Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni; incendio ed altri danni ai beni; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società Württembergische Feuerversicherung AG, con sede legale in Stoccarda (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- incendio ed altri danni ai beni;
- r.c. generale;
- perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6695)

«ZURIGO» - Compagnia di Assicurazioni S.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Rilevata l'evoluzione che si è registrata nella suddivisione delle forme assicurative per rami e le modificazioni intervenute in materia altresì sul piano legislativo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricognizione dei rami assicurativi esercitati da ciascuna impresa e di dare atto degli stessi in un unico provvedimento, eliminando eventuali carenze di carattere formale ed impiegando per ciascun ramo, in luogo della denominazione originaria, quella corrispondente introdotta con la citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la circolare ministeriale n. 440, in data 8 maggio 1980, con la quale sono stati individuati i principali criteri di corrispondenza tra le suddivisioni delle forme assicurative per rami e le relative denominazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295, e la classificazione delle stesse introdotta con la lettera A dell'allegato I alla predetta legge;

Visto l'art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966;

Considerato che la Società "Zurigo" - Compagnia di Assicurazioni S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, esercitava le assicurazioni nei rami furti; infortuni; responsabilità civile;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 29 luglio 1958, 7 marzo 1960, 11 ottobre 1971, in base ai quali risulta che la Società "Zurigo" è altresì legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami automobili; cauzioni; cristalli; danni acque; incendio; malattie; responsabilità civile auto; responsabilità civile

terzi; trasporti, nonchè la riassicurazione nei rami furti; infortuni; responsabilità civile;

Ritenuto che la Società "Zurigo" è legittimata ad esercitare le assicurazioni anche nel ramo rischi atomici, in quanto esercitava le assicurazioni nei rami incendio e responsabilità civile terzi in epoca anteriore a quella in cui il ramo rischi atomici ha assunto una propria autonoma configurazione;

Rilevato che per prassi consolidata le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo trasporti prestano anche garanzia per il credito ipotecario navale;

Rilevato che la Società "Zurigo" esercita la riassicurazione nel ramo rischi atomici e, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1960, ne ha indicato in apposito allegato i dati relativi;

Sentita la Commissione Consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

La Società "Zurigo" - Compagnia di Assicurazioni S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica:

le assicurazioni e la riassicurazione nei rami

- infortuni;
- malattia;
- corpi di veicoli terrestri;
- corpi di veicoli ferroviari;
- corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali;
- altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio;

- r.c. autoveicoli terrestri;
- r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- r.c. generale;
- credito, limitatamente al credito ipotecario navale;
- cauzione;
- perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6696)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651183/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.